

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DELLE DETRAZIONI

A) QUADRO DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E "ASSIMILATO" DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL TUIR

La detrazione spetta per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir (con esclusione di tutti quelli indicati nel comma 2, lettera a)) e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a), b), c), cbis),d), h-bis) e l) del Tuir.

(1) Le detrazioni per redditi di lavoro dipendente sono rapportate al periodo di lavoro e variano in funzione del reddito complessivo del contribuente. Ai contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro nel periodo d'imposta, spetta una detrazione dall' imposta lorda pari a 1.880 euro. In ogni caso, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a 1.380 euro per i rapporti a tempo determinato.

B) QUADRO DETRAZIONI PER CARICO DI FAMIGLIA DI CUI ALL'ARTICOLO 12 DEL TUIR

Decorrenza da mese - a mese (2)

Le detrazioni spettano normalmente per l'intero anno, salvo quanto previsto per i figli fino al ventunesimo anno di età per i quali la detrazione a partire da marzo 2022 non è più spettante, indipendentemente dalla condizione di essere a carico fiscalmente. Il mese di decorrenza (da - a) viene indicato solo se l'evento che dà diritto alla detrazione si è verificato durante l'anno in corso: in tal caso le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificati gli eventi che danno diritto alle detrazioni (matrimonio, nascita, adozione, compimento dei 21 anni etc.) a quello in cui sono cessati (uscita dal nucleo, decesso). Per i figli è possibile specificare una "data di insorgenza diritto" (in forzatura a quanto sopra esposto), da utilizzare solo per eventi particolari verificatisi in corso d' anno (disabilità, affidamento, ecc.)

Coniuge a carico (3)

La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possiede redditi propri per un ammontare complessivo annuo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

Coniuge mancante (4)

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applica, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge e per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamente prevista per questi ultimi.

Figli a carico (5)

Si considerano a carico ai fini del riconoscimento delle detrazioni di cui all'art. 12 del TUIR (indipendentemente dall'età e dalla convivenza con il genitore richiedente) i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati affiliati, che non abbiano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, superiore a euro 2.840,51; mentre per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite è elevato a euro 4.000.

Da marzo 2022 si considerano a carico ai fini del riconoscimento delle detrazioni di cui all'art. 12 del TUIR (indipendentemente dalla convivenza con il genitore richiedente) i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati affiliati, di età pari o maggiore a 21 anni che non abbiano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, superiore a euro 4.000 per i figli di età non superiore a 24 anni e superiore a euro 2.840,51 per i figli con età maggiore di 24 anni.

Fino a febbraio 2022, il dipendente o collaboratore avrà diritto a una specifica detrazione di imposta per i figli portatori di handicap o se di età inferiore ai tre anni.

Dovrà dichiarare, inoltre, in corrispondenza della detrazione, la misura percentuale di cui può fruire (100% se ne usufruisce da solo, 50% se i genitori ne usufruiscono in parti uguali), secondo i seguenti criteri:

- in caso di coniuge a carico dell'altro, la detrazione per figli spetta al 100% a quest'ultimo.
- se il coniuge non è a carico, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al 100% al genitore che possiede il reddito più elevato;
- in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in mancanza di accordo, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario.
- in caso di affidamento congiunto o condiviso, in mancanza di accordo, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori.

Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicare, barrando la relativa casella 'affidamento', nel caso in cui si intenda usufruire del 100% della detrazione per figli in affidamento esclusivo congiunto o condiviso.

La Finanziaria 2008 (Legge 244/07) all' art. 1 c. 221 ha stabilito che, i lavoratori dipendenti e assimilati, per beneficiare delle detrazioni d' imposta sono tenuti a dichiarare al sostituto d' imposta, di averne diritto indicando le condizioni di spettanza nonché il codice fiscale delle persone fiscalmente a carico. Anche i lavoratori extracomunitari residenti che vogliono fruire di dette detrazioni devono, quindi,

richiedere l'attribuzione del codice fiscale dei familiari agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate i quali rilasceranno il codice previa visione della documentazione prevista dalla Legge 296/2006 (*) (*) I cittadini extracomunitari che richiedono, secondo l'articolo 1 comma 1325 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 sia attraverso il sostituto d'imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni di cui al comma 1324, la documentazione può essere formata da:

- documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e osservazione da parte del prefetto competente per territorio;
- documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e osservata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui al comma 1325 deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

Altri familiari a carico (6)

Si considerano altri familiari a carico i soggetti, con redditi propri non superiori a euro 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili, indicati nell'articolo 433 del Cc e che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Essi sono: genitori, ascendenti, discendenti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali. L'ammontare della detrazione spettante va ripartita, 'pro quota', tra coloro che ne hanno diritto. Il dipendente/collaboratore dovrà richiamare, in corrispondenza della detrazione, la misura percentuale di cui si può fruire (100% se ne usufruisce da solo, o altra diversa percentuale). Ai fini del raggiungimento del limite di euro 2.840,51 di cui ai punti 1, 2 e 3

- vanno considerati i redditi, al lordo degli oneri deducibili, che concorrono alla formazione di quello complessivo;
- non si devono considerare i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta d'imposta o ad imposta sostitutiva;
- si devono computare anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari e missioni, quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti da essa e dagli enticentrali della Chiesa cattolica.

Ulteriore detrazione famiglie numerose (7)

E' riconosciuta ai genitori in presenza di almeno quattro figli a carico, un'ulteriore detrazione. Tale detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

Con decorrenza marzo 2022 la detrazione in oggetto cessa di esistere.

SOGGETTI residenti in uno stato UE O SEE (Non residenti SCHUMACKER) Legge N. 161 del 30/10/14

I lavoratori che richiedono le detrazioni d'imposta e per carichi di famiglia devono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come previsto dal Decreto ministeriale del 21/09/15 a cui si rimanda.

C) QUADRO REDDITI

Reddito complessivo (8)

Compilare questo quadro indicando in quale delle tre opzioni ricade la propria situazione redditi dell'anno in oggetto

Applicazione aliquota più elevata (9)

E' facoltà del percipiente richiedere l'applicazione di un'aliquota più elevata di quella derivante dall'applicazione dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600/73. Barrare la casella ed indicare l'aliquota richiesta.

D) TITOLARE DI PENSIONE

Se il percipiente è titolare di pensione deve indicare il nr. identificativo, e/o la quota giornaliera da trattenere e la quota per la 13ma mensilità. (10)

VALIDITA' DELLA DICHIARAZIONE (11)

L'art. 23 D.P.R. n. 600 dispone che le detrazioni di cui all'articolo 12, del citato testo unico, sono riconosciute se il percipiente dichiara di averne diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si fruisce delle detrazioni

La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi, il percipiente è tenuto a presentare una nuova dichiarazione aggiornata, in caso di modifiche intervenute rispetto all'attuale situazione familiare, reddituale o di pensione,

L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive.